

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.1999.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.1999

Ravvisato privo di Vizi di Legittimità dal CO.RE.CO di Udine nella
seduta del 15.11.1999 n.48 -C.C. N. 6105 - Prot. n. 39171

IN VIGORE DAL 01.01.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GRECO dott. Vincenzo)

IL SINDACO
(FONTANEL Giovanni)



* * * * *

INDICE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi generali	Pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	» 1

TITOLO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Competenza	» 2
Art. 4 - Avvio del procedimento	» 2
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	» 2
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	» 3
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione	» 3
Art. 8 - Perfezionamento della definizione	» 4
Art. 9 - Effetti della definizione	» 4

TITOLO III SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 - Riduzione della sanzione	» 5
--	-----

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Decorrenza e validità	» 5
---------------------------------------	-----

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di San Martino al Tagliamento, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'ufficio comunale il potere di accertamento e rettifica.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le cosiddette fattispecie "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

TITOLO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3
Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione **nonché i periodi di imposta suscettibili di accertamento**;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5
Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, formula l'invito all'incontro.
5. La mancata presentazione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata presenza dell'interessato o dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. **Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione la rateizzazione del pagamento dei modi previsti dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1998, n. 218.**
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento. Sulle somme dovute, rateizzate, si applicherà un interesse al vigente tasso legale.
6. L'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

Art. 9

Effetti della definizione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. **L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 19 giugno 1998, n. 218.**
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO III
SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA
IMPUGNAZIONE

Art. 10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO III
SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA
IMPUGNAZIONE

Art. 11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008

Fax. 0434/88307

Prot. 2764

li, 23.06.1998

Spett.le
REGIONE AUTONOMA F.V.G.
COMITATO REG. CONTROLLO
Via A. Caccia, 17
33100 - UDINE

OGGETTO: Ordinanza istruttoria n. 28737/99 seduta del 31 maggio 1999.

Con riferimento all'ordinanza istruttoria in oggetto si comunica che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Accertamento con Adesione" sarà modificato, in ottemperanza a quanto rilevato, riformulando lo stesso come segue:

"ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO"

punto 1) – L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'ufficio comunale il potere di accertamento e rettifica.

"Art.8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE"

punto 5) – Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposta all'accertamento. Sulle somme dovute, rateizzate, si applicherà un interesse al vigente tasso legale.

punto 6) – L'Ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

Si precisa che dette modifiche saranno portate all'approvazione del Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

Rimanendo comunque disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento o integrazione si porgono distinti saluti.



IL SINDACO
Giovanni Fontanel